

Relazione illustrativa

Il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

Ai sensi del suddetto articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il regolamento in parola è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sulla base di uno schema di regolamento predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il contributo delle Agenzie di protezione ambientali territoriali (Agenzie).

Sulla base dell'*iter* procedimentale contemplato dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 132 del 2016, lo schema di regolamento predisposto dall'ISPRA è stato approvato, in data 20 maggio 2019, dal Consiglio dei ministri in via preliminare.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoposto il testo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la quale, in data 1° agosto 2019, ha sancito l'intesa.

Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sullo schema di regolamento in parola, con parere n. 1640, reso nell'adunanza del 6 ottobre 2020. Il parere reca alcune osservazioni, le quali sono state integralmente recepite.

A seguito del mutamento della compagine governativa, si è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto (già rilasciato in data 16 aprile 2020) e quest'ultimo ha provveduto in tale senso in data 2 novembre 2023.

Il regolamento si suddivide in 8 articoli e 1 allegato.

Articolo 1 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi)

Il comma 1 – inserito in accoglimento di una osservazione al riguardo formulata dal Consiglio di Stato - stabilisce che gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente dell'ISPRA e delle Agenzie regionali territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore.

Il comma 2 dispone che l'ISPRA e le Agenzie provvedono a individuare il personale incaricato degli interventi ispettivi tra il personale in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività per almeno sei mesi, per coloro in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e, di almeno tre anni, per coloro che sono in possesso del titolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Il comma 3 prevede che, per l'acquisizione della qualifica di ispettore, la selezione avviene a seguito di pubblicazione, sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie, di un apposito interpello interno. Al fine di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con riferimento a tale comma, per



un verso si è precisato che alla pubblicazione di tale interpello si provveda con cadenza periodica, con specificazione dei criteri per la valutazione dell'esperienza maturata; per altro verso si è eliminata la disposizione che rimandava ai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie la selezione anzidetta, in caso di esito infruttuoso dell'interpello.

Il comma 4 specifica che il personale individuato all'esito della selezione di cui ai commi 2 e 3, segue un percorso formativo, che prevede anche l'affiancamento al personale in servizio, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.

Il comma 5 – inserito in accoglimento delle osservazioni sul punto formulate dal Consiglio di Stato - individua i casi nei quali cessa la qualifica di ispettore.

Il comma 6 stabilisce che l'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalità definite dai propri regolamenti interni, un responsabile, all'interno di ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3. Il responsabile è, dunque, un dipendente di ISPRA o delle Agenzie, al quale sono attribuite le funzioni di cui al successivo comma 7.

Il comma 7 dispone che il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo e ogni funzione prevista dal presente regolamento secondo le modalità definite dai regolamenti interni dettati dall'ISPRA e dalle Agenzie.

Articolo 2 (Titoli di studio del personale ispettivo)

Il comma 1 stabilisce che il personale ispettivo deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie scientifiche-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso un'università statale o altra università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale; oppure il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.

Il comma 2 stabilisce che il requisito di cui al comma 1 è soddisfatto anche a fronte del possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, purché equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1 medesimo, secondo la normativa vigente.

Articolo 3 (Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi)

Il comma 1 prevede che il Consiglio del SNPA disciplina le procedure e le modalità di formazione, anche presso enti accreditati, per il personale incaricato degli interventi ispettivi, nonché per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Il comma 2 stabilisce che il SNPA garantisce l'aggiornamento almeno annuale del personale ispettivo.

Articolo 4 (Competenze del personale ispettivo)

Il comma 1 stabilisce che il personale incaricato degli interventi ispettivi svolge la propria attività nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA disciplinate dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.

Il comma 2 prevede che il personale ispettivo possa svolgere le proprie funzioni ispettive solo nell'articolazione organizzativa a cui i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo



svolgimento delle attività di controllo e per le quali hanno conseguito la formazione di cui all'articolo 3.

Il comma 3 – aggiunto in accoglimento delle osservazioni sul punto formulate dal Consiglio di Stato - prevede l'articolazione in settori della qualifica di ispettore.

Articolo 5 (Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva)

Il comma 1 stabilisce, accogliendo le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, che l'attività ispettiva è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni di ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti nel presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dal SNPA. I criteri generali individuati in tale disposizione garantiscono l'omogeneità dell'attività ispettiva sull'intero territorio nazionale.

Il comma 2, accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, declina concretamente i principi generali fissati al comma 1. In particolare, il comma 2 dispone che, per lo svolgimento di ogni attività ispettiva, l'ISPRA ovvero le Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due componenti, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. Il medesimo comma precisa come, in attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

Il comma 3, per garantire l'imparzialità dell'attività ispettiva, prevede che, qualora il responsabile dell'articolazione organizzativa accerti, anche su segnalazione, nei confronti di un ispettore, situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui all'Allegato 1, lo stesso provveda alla sostituzione dell'ispettore interessato e ne dia comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie. Si stabilisce, inoltre, che il responsabile medesimo provveda alla sostituzione dell'ispettore anche nell'ipotesi in cui siano l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sull'attività ispettiva ovvero anche su segnalazione, ad accertare una delle situazioni innanzi descritte. Il comma in esame, infine, prevede che di tali situazioni si dà atto nel processo verbale di cui al comma 15.

Il comma 4 disciplina la fattispecie in cui le situazioni di cui al comma 3 riguardino il responsabile, prevedendo che, in tale caso, l'ISPRA o le Agenzie, anche su segnalazione, accertano le predette situazioni e sostituiscono il responsabile interessato.

Il comma 5 disciplina la segnalazione dell'ispettore o del responsabile che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al comma 3, prevedendo che lo stesso ne dà pronta segnalazione rispettivamente al responsabile o alle Agenzie e si astiene dalle attività fino alla decisione in merito da parte di questi ultimi.

I commi 6 e 7 si occupano dell'avvio dell'attività ispettiva, prevedendo che è disposto dall'ISPRA o dall'Agenzia, nell'ambito delle segnalazioni di controllo svolte dal SNPA, nonché a seguito di segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 7. Si chiarisce, inoltre, che all'avvio di tale attività provveda il responsabile dell'articolazione organizzativa, secondo stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.

Il comma 8 dispone, in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, che il responsabile è tenuto a individuare (e non ha una mera facoltà di individuazione) uno o più ispettori cui affidare lo



svolgimento dell'attività ispettiva. La disposizione contempla anche l'ipotesi in cui il responsabile debba procedere a sostituire anche un solo ispettore a causa del verificarsi di una o più delle situazioni di incompatibilità previste all'articolo 5, comma 3 (si pensi, a titolo esemplificativo, alla sussistenza di un conflitto di interessi in ragione del quale l'ispettore debba essere sostituito).

Il comma 9 prevede che al personale ispettivo sia rilasciato un tesserino di riconoscimento dall'ente di appartenenza sulla base di un modello approvato dal Consiglio del SNPA. Detto tesserino di riconoscimento è firmato dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza del personale incaricato degli interventi ispettivi e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di appartenenza, la fotografia e gli estremi identificativi dell'ispettore, nonché l'articolazione funzionale di appartenenza.

Il comma 10 dispone che il personale incaricato degli interventi ispettivi, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, deve esibire il tesserino di riconoscimento e deve informare, in maniera dettagliata e puntuale, i destinatari dell'attività ispettiva, dei poteri di cui è titolare, come osservato dal Consiglio di Stato.

Il comma 11 chiarisce che le attività ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche volte ad acquisire i dati e le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo. Lo stesso comma 11 sancisce che l'intera attività ispettiva è coperta da riservatezza.

Il comma 12 stabilisce che, in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, il responsabile dell'articolazione organizzativa può designare altro personale, diverso da quello ispettivo, purché rientri nella dotazione organica dell'ente di appartenenza e sia in possesso delle necessarie competenze tecniche. Si disciplina l'ipotesi di accertamento, anche su segnalazione, da parte del responsabile stesso nel corso dell'attività ispettiva, di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo. In tale caso, il responsabile medesimo provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o all'Agenzia. Vi provvede altresì nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni anzidette. Di tali situazioni è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.

Il comma 13 prevede l'ipotesi della auto-segnalazione, da parte del personale di supporto di cui al comma 12 al responsabile dell'articolazione organizzativa, di una delle situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, in presenza delle quali si astiene dall'attività fino alla decisione di merito da parte del responsabile stesso.

Il comma 14 dispone che all'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dall'ente, il personale di supporto, il soggetto destinatario dell'ispezione e i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario stesso, purché immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attività ispettiva.

Il comma 15 disciplina la redazione del processo verbale sottoscritto dal responsabile che ha svolto l'attività ispettiva e dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti da questi ultimi incaricati.



Il comma 16 prevede la facoltà per il personale incaricato degli interventi ispettivi di richiedere l'esibizione di documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Lo stesso comma dispone che il processo verbale contiene le dichiarazioni rese dai soggetti ispezionati o dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Si precisa, in conformità a quanto osservato dal Consiglio di Stato, che il soggetto destinatario dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.

Il comma 17 prevede l'obbligo, per il personale ispettivo, di trasmettere tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il verbale di cui al comma 15, all'ente di appartenenza.

Il comma 18 dispone, infine, che i risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione.

Articolo 6 (Codice etico)

Il comma 1 stabilisce che il personale incaricato degli interventi ispettivi, nell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice etico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del regolamento in esame. Aderendo a un'osservazione del Consiglio di Stato, si è espunto il riferimento al rispetto della normativa dei singoli enti, che avrebbe potuto indurre in errore sulla prevalenza di tale normativa rispetto ai codici suddetti.

Articolo 7 (Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali)

I commi 1 e 2 stabiliscono che chiunque, in forma singola o associata, può segnalare all'ISPRA e alle Agenzie gli illeciti ambientali, anche utilizzando il modulo disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie stesse.

Il comma 3 prevede che le segnalazioni contengono, di regola e, ove possibile, in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, i seguenti elementi: le generalità del soggetto che effettua la segnalazione; la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; il tempo e il luogo degli accadimenti, se conosciuti; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti; l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione; l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; l'eventuale documentazione fotografica.

Il comma 4 – modificato al fine di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito all'obbligo di archiviazione delle segnalazioni inadeguatamente documentate o altrimenti carenti, previsto nel testo oggetto di approvazione preliminare – prevede la mera possibilità, e non già l'obbligo, di procedere con l'archiviazione al ricorrere delle situazioni ivi descritte. In particolare, il comma in esame prevede che, fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle segnalazioni possa essere effettuata: per manifesta infondatezza; allorché il contenuto della segnalazione stessa è generico e non circostanziato; nel caso in cui le richieste sono genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività di controllo del SNPA; per manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate. Con riferimento a tale ultima ipotesi, si prevede – in accoglimento di una ulteriore osservazione formulata dal Consiglio di Stato, in ordine alla necessità di una integrazione volta a garantire una maggiore responsabilizzazione dell'amministrazione – che l'ente ricevente trasmetta senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.

Il comma 5 prevede che anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attività di verifica ritenute necessarie



sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive. Tale previsione recepisce peraltro un'osservazione del Consiglio di Stato secondo la quale l'avvio delle attività ispettive costituisce un obbligo e non una facoltà.

Il comma 6 precisa che le segnalazioni possono essere trasmesse a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. Resta, dunque, ferma la possibilità di trasmettere le segnalazioni con altri mezzi. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, invero, la previsione in commento è stata modificata nella parte in cui subordinava la ricevibilità delle segnalazioni all'adozione delle modalità di trasmissione innanzi elencate (posta elettronica, posta ordinaria o altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie). Tale comma prevede, inoltre, che l'ente ricevente ha l'obbligo di protocollare le segnalazioni con modalità tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il comma 7 dispone che le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono inoltrate agli enti del SNPA in formato elettronico, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 8 stabilisce, in adeguamento a un'osservazione del Consiglio di Stato, che i dati sulle attività di controllo svolte, ivi inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali, costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull'attività del SNPA. Si dispone, altresì, sempre in conformità a quanto osservato dal Consiglio di Stato, che il rapporto è pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8 (Disposizioni finali)

Il comma 1 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti interni ai sensi degli articoli 1, commi 4, 6 e 7, 4, comma 2, 5, comma 1 e 7, comma 6.

Il comma 2 dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi elenchi.

Il comma 3 precisa che, nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 2, le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Al comma 4 è previsto che le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Al comma 5 è inserita la clausola di invarianza finanziaria che sancisce espressamente che dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Allegato 1 (Codice etico del personale del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi)

Il codice etico si compone di 13 articoli che elencano i comportamenti che il personale ispettivo deve assumere al fine di non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o nocimento all'ente di appartenenza.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato delle attività ispettive, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), le competenze che esso deve possedere, i criteri generali per lo svolgimento delle attività medesime, nonché le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati, con lo scopo precipuo di contrastare azioni illecite nei confronti del nostro territorio e garantire, quindi, un'elevata protezione dell'ambiente.

In particolare, il regolamento viene adottato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e della disposizione contenuta al comma 3 dello stesso articolo.

Nell'ambito delle attività di ispezione, l'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che l'ISPRA, per gli impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore e i relativi obblighi di comunicazione, in particolare, in caso di inconvenienti ed incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.

Le sopra esposte attività sono a carico del gestore. Con decreto interministeriale MATTM- MISE - MEF del 6 marzo 2017, n. 58, sono state definite le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie relative all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis* del medesimo decreto legislativo.

Anche le ispezioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", sono a carico del gestore.

Pertanto, dalla attuazione delle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività finalizzate all'attuazione del regolamento stesso sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soggetti destinatari delle norme, come peraltro previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento in esame.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Biagio Mazzotta

06/05/2024



ANALISI TECNICO NORMATIVA

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante “*Disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132*”.

Amministrazione competente: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Referente ATN: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO -NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente regolamento è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

La delega prevede che il regolamento sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Come noto, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, affida all’ISPRA e alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente un ruolo strategico nell’attività di vigilanza ambientale. Per ogni matrice ambientale, infatti, è prevista la necessità che vengano effettuati controlli da parte degli organi preposti, ossia l’ISPRA e le Agenzie territoriali (es. articoli 29-*sexies*, 29-*decies*, 184-*quater*, 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 3 della legge n. 132 del 2016, nonché tutte le previsioni contenute nelle leggi regionali in materia).

L’intervento normativo persegue l’obiettivo di migliorare i controlli e garantire un maggiore livello di tutela dell’ambiente, nonché una omogeneità dell’azione sul territorio nazionale, dotando le suddette Amministrazioni di personale ispettivo qualificato. A tale fine, è richiesta un’adeguata qualificazione che dovrà essere comprovata dai titoli di studio e dall’esperienza maturata nei settori specifici di attività.

Detto regolamento si inserisce, tra l’altro, in un momento storico di grande cambiamento. A livello europeo le politiche sono in particolare volte alla trasformazione dell’Unione europea in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività (si pensi, in proposito, a titolo esemplificativo, al *Green Deal*, al cui interno si colloca, tra l’altro, il Piano d’azione per l’economia circolare, nonché al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che costituisce, com’è noto, un piano di investimenti e riforme sulle tematiche principali individuate nei sei pilastri del *Next Generation EU*).

La vigilanza ambientale effettuata dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) costituisce una forma di verifica preventiva delle attività produttive sul territorio e rappresenta una garanzia anche sotto il profilo della competitività del sistema economico.

Il regolamento, quindi, è perfettamente coerente con il programma di governo in quanto il personale ispettivo che verrà individuato - secondo le modalità ivi individuate - potrà, nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, contribuire ad assicurare e monitorare gli interventi che verranno realizzati anche con le risorse previste dal PNRR.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 22 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Infine, con il regolamento in questione è definita la procedura per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati, con lo scopo precipuo di contrastare azioni illecite nei confronti del nostro territorio, in linea con le politiche di contrasto alla criminalità ambientale definite a livello europeo nella comunicazione della Commissione europea "*Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale*" del 2021.

2) Analisi del quadro normativo di riferimento.

Il presente regolamento è adottato secondo quanto previsto dell'articolo 14, comma 3, della legge 132 del 2016. Il comma 1 del medesimo articolo prevede che l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, predisponga uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il personale incaricato degli interventi ispettivi verrà individuato dall'ISPRA e dalle ARPA a seguito di pubblicazione sui siti istituzionali di un apposito interpello, con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata.

Detto intervento, quindi, consente all'ISPRA e alle Agenzie di dotarsi di ispettori qualificati che potranno svolgere i controlli e le verifiche ambientali richieste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 132 del 2016, nonché in caso di segnalazione di illeciti ambientali, prevista dall'articolo 7 del regolamento in questione.

Come noto, SNPA è un sistema a rete, costituito dall'ISPRA e dalle Agenzie ambientali regionali e delle province autonome, istituito con la legge n. 132 del 2016, per assicurare omogeneità ed efficacia all'azione di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

Di non poco conto è anche la definizione della procedura delle segnalazioni ambientali che contribuirà a sensibilizzare gli enti e i cittadini a presentare le stesse ed a garantire che vengano valutate dagli organi competenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento in esame non ha alcuna incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti nazionali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si ravvisano profili di incompetenza con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente regolamento attiene, infatti, alla materia della “*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*”, che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ravvisano indicazioni sulle linee prevalenti dalla regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame dà attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 3, della legge n. 132 del 2016. Non si è fatto, quindi, ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il regolamento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti interni ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 6 e 7, dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 7, comma 6.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi elenchi.

I termini ivi indicati sono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(All. 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 Febbraio 2018)

Provvedimento: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante “*Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132*”.

Amministrazione competente: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente regolamento è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

La delega prevede che il regolamento sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente regolamento è, quindi, finalizzato a disciplinare le modalità di individuazione del personale incaricato agli interventi ispettivi, nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), le competenze che il personale stesso deve possedere, nonché i criteri generali per lo svolgimento delle attività medesime e le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati, con lo scopo precipuo di contrastare azioni illecite nei confronti del nostro territorio e garantire, quindi, un’elevata protezione dell’ambiente.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei di neutralità climatica al 2050, è necessario individuare strumenti volti a disincentivare l’inquinamento e a salvaguardare l’ambiente. La criminalità ambientale mette seriamente in pericolo tali obiettivi e occorre intensificare gli sforzi per contrastarla.

Come suggerito anche dalla Commissione europea, nella Comunicazione recante “*Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale*” del 2021, gli Stati membri devono individuare azioni prioritarie per contrastare le trasgressioni. All’interno del citato documento, la Commissione ha proposto di garantire la disponibilità di una formazione specialistica idonea, di strumenti di indagine efficaci e di meccanismi di cooperazione tra le autorità di contrasto in uno Stato membro. Tali misure consentirebbero di attuare sforzi più efficaci e comparabili per contrastare la criminalità ambientale.

Lo Stato italiano si è adoperato per dar seguito alle indicazioni dell’organo europeo, attraverso l’intervento regolatorio in esame, uno strumento efficace che permetta di individuare figure ispettive qualificate, di definirne in maniera univoca le competenze, i riferimenti omogenei per l’attribuzione del ruolo ed i relativi percorsi di aggiornamento professionale, i criteri generali per lo svolgimento delle attività, nonché le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

L’istituzione del SNPA, avvenuto con la legge n. 132 del 2016, ha inteso costruire una comunità con specifiche competenze tecnico-scientifiche che, in questi anni, ha creato una rete di soggetti pubblici

al servizio dell'ambiente e della sostenibilità a livello nazionale che rappresenta un *unicum* a livello europeo e costituisce un valore aggiunto per il Paese.

Nello specifico, la legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiscono un riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

L'articolo 5, comma 1, lettera v-*quinquies*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce l'ispezione ambientale come *“tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime”*.

L'ispezione ambientale viene effettuata dai membri del SNPA (ISPRA e Agenzie regionali per la protezione ambientale, di seguito, anche solo “Agenzie”) per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali (quali a titolo esemplificativo, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006) rilasciata dall'organo competente, statale, regionale o provinciale, a seconda della ripartizione delle competenze. Nello specifico, la finalità dell'ispezione ambientale è quella di: a) verificare il rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti; b) verificare la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti rispetto a quanto prescritto negli atti autorizzativi e la conformità ai documenti di riferimento europei; c) verificare a campione gli autocontrolli effettuati dai gestori previsti nel piano di monitoraggio segnalando possibili azioni di miglioramento; d) ove pertinente, valutare lo stato di attuazione delle migliori tecniche disponibili previste dall'autorizzazione, nonché la necessità di eventuali aggiornamenti delle stesse, applicabili all'installazione oggetto di verifica; e) sensibilizzare all'ottimizzazione dell'attività di autocontrollo con il fine di garantire la piena conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione f) alimentare il processo del “miglioramento continuo” dei contenuti ambientali delle autorizzazioni. Il controllo ambientale consente, inoltre, di segnalare all'autorità competente possibili aggiornamenti delle prescrizioni per garantire una maggiore efficacia gestionale dei processi e migliorare le prestazioni ambientali delle installazioni.

L'ambito dei controlli, come sopra detto, non riguarda solo le autorizzazioni integrate o i provvedimenti unici ambientali, ma comprende molteplici attività effettuate sul territorio dalle Agenzie per la verifica puntuale, tramite sopralluoghi, monitoraggi, ispezioni e accertamenti, dell'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed enti locali), nonché per vigilare sul rispetto della pluralità delle normative vigenti e delle cogenti norme tecniche di riferimento.

Tali attività ispettive, però, non hanno sinora trovato una regolamentazione unitaria, per cui il personale a esse preposto non viene attualmente selezionato secondo requisiti *standard* e previa individuazione di un percorso di formazione e di aggiornamento condiviso all'interno del SNPA.

Fino ad oggi, SNPA – proprio al fine di garantirne appropriatezza e omogeneità sul territorio nazionale - ha provveduto a fornire indirizzi operativi su specifiche tematiche, come nel caso dei controlli AIA con la pubblicazione delle Linee guida SNPA *“Controlli su installazioni AIA di*

competenza regionale” n. 39/2022. In detto strumento, sono dettate alcune “regole” per supportare gli ispettori nel contesto delle attività di controllo svolte presso installazioni regolamentate da AIA regionale per la verifica del rispetto delle prescrizioni presenti nei relativi atti, fornendo procedure, *format* ed esemplificazione dei flussi comunicativi tra le istituzioni coinvolte. In relazione al personale ispettivo, nelle stesse, è stato dedicato un apposito capitolo relativo alla formazione del personale addetto ai controlli AIA con l’obiettivo di diffondere conoscenze di base e specialistiche in modo da omogeneizzare le attività ispettive AIA e gli approcci verso tale tema all’interno delle Agenzie, in coerenza con le indicazioni fornite a livello comunitario, nazionale (SNPA, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e regionale. L’espletamento dei controlli AIA necessita sia di specifiche competenze tecniche del personale che effettua tali attività, sia di un elevato livello di conoscenze delle procedure amministrative correlate alla gestione degli esiti derivanti dalle attività di controllo svolte, ivi comprese eventuali violazioni (amministrative e/o penali) accertate. Nelle more dell’emanazione del regolamento in esame, le Agenzie garantiscono adeguata formazione al personale preposto allo svolgimento di tali attività di controllo, anche con riferimento ai profili connessi all’attività giudiziaria. L’attività assume particolare rilevanza in caso di nuove assunzioni o nel caso di “ricollocazione” di personale all’interno di strutture/unità che si occupano di controlli AIA. I percorsi formativi sono, quindi, orientati in due direzioni: verso i nuovi ispettori e, per consolidare le competenze, verso chi già opera in questa materia.

Sempre al fine di creare omogeneità e garantire terzietà e qualità nei sistemi di controllo, per le AIA di competenza statale, nel 2023, è stata, inoltre, sottoscritta una convenzione tra ISPRA e le Agenzie (ad eccezione delle Agenzie delle Province di Trento e di Bolzano) aventi i seguenti obiettivi definiti all’articolo 2: a) *“di fissare di comune accordo le procedure, le modalità e le condizioni del supporto fornito dalle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all’art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli impianti IPPC di competenza statale, ai sensi dell’art. 29-decies comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; b) di promuovere modalità di programmazione dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall’art. 29-decies commi 11, 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con il riparto delle “tariffe relative ai controlli” calcolate ai sensi dell’art. 3 del Decreto n.58 del 06/03/2017 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del citato art. 29-decies del D.Lgs. 152/06”*. L’articolo 3 della Convenzione, poi, afferma che *“ISPRA e le Agenzie aderenti, nei limiti delle proprie capacità operative, mettono a disposizione per lo svolgimento dell’attività ispettiva, tecnici di comprovata esperienza e di adeguata competenza nonché risorse materiali sufficienti per portare a termine il programma dei controlli”*.

Inoltre, con le Linee Guida n. 41 del 2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 (Revisione Gennaio 2022) si è provveduto a introdurre un sistema di controlli, ossia di ispezioni, sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA. Detto strumento assicura l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del Sistema sul territorio nazionale.

Ogni amministrazione, tuttavia, finora ha provveduto a disciplinare in maniera autonoma sia le modalità per qualificare il personale ispettivo che la procedura per effettuare le ispezioni.

A titolo esemplificativo, già in relazione alle modalità e alle regole secondo cui si svolgono le ispezioni AIA, si riportano di seguito alcune esperienze.

In ISPRA, con idonei atti amministrativi, si provvede ad aggiornare almeno annualmente l’elenco degli ispettori. Nello specifico, ispettore è il personale assunto a tempo determinato o indeterminato, in possesso di specifica formazione ed esperienza acquisita in campo per i controlli ambientali su stabilimenti industriali dotati di AIA, nonché ad esito del compimento di un numero minimo di tre

ispezioni nell'anno nel quale viene rilasciata la qualifica che dovrà poi mantenere assicurando almeno tre controlli l'anno per poter conservare il titolo di ispettore.

In considerazione dell'assenza di un'indicazione univoca, dettata da una normativa primaria, anche le Agenzie, facenti parte del SNPA, hanno provveduto ad adottare propri regolamenti interni che disciplinano questo settore.

- a) L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio (ARPA Lazio) ha segnalato che nelle ispezioni sulle installazioni AIA regionali, i controlli vengono eseguiti sulla base della procedura prevista dalla D.G.R. della Regione Lazio n.13 del 19/01/2021 che prevede tre tipologie di controlli: due di tipo documentale, con differente livello di complessità, ed uno in campo. Per quanto attiene le modalità adottate per queste ultime, l'Agenzia si è dotata di una procedura che individua criteri minimi da garantire sulle diverse matrici. Per quanto attiene, infine, le ispezioni su installazioni AUA o con autorizzazioni settoriali, le modalità di controllo seguono procedure interne dedicate e tendono, ove applicabile, a garantire controlli integrati completi di verifica dell'ottemperanza agli atti autorizzativi e, in generale, alla normativa ambientale applicabile, mediante visite ispettive in campo, campionamenti, controlli documentali. ARPA Lazio, frequentemente, opera a supporto degli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio; in tali circostanze le ispezioni rispondono puntualmente alle richieste di queste ultime. Per ogni tipo di ispezione, condotta nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 152/2006, ARPA Lazio prevede squadre costituite da almeno due operatori o, comunque, in numero tale da assicurare la massima competenza sulle matrici oggetto di controllo.
- b) L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA FVG) disciplina le modalità di conduzione delle verifiche ispettive attraverso la predisposizione di procedure operative di Processi in qualità "*Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (AIA): verifiche ispettive*" e "*Gestione attività di autorizzazione unica ambientale (AUA): ispezioni AUA*".
- c) L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA Puglia) svolge le attività ispettive presso installazioni soggetti ad AIA di competenza regionale e provinciale secondo le modalità descritte nella propria "*Procedura Operativa - Ispezioni su installazioni AIA di competenza Regionale e Provinciale*" con lo scopo di fornire una base comune per tutti gli ispettori dell'Agenzia, a garanzia di omogeneità dei criteri adottati e della qualità delle prestazioni erogate nello svolgimento delle attività di controllo in materia di AIA.
- d) L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPA Veneto) effettua i controlli secondo un Piano di programmazione annuale, che viene suddiviso in piani settimanali. Il dirigente responsabile della struttura territoriale competente individua la squadra ispettiva a cui assegnare le singole attività, tenendo conto dei principi fondanti dell'anticorruzione (rotazione personale ...). Le attività ispettive sono regolate da procedure interne all'Agenzia.
- e) L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna (ARPAE Emilia-Romagna) effettua le ispezioni programmate e non programmate secondo gli indirizzi di cui alle "*Linee guida comportamentali del personale di Arpa Emilia-Romagna con specifico riferimento alle attività di vigilanza – Revisione I*", approvate con n. DET-2014-715 del 17/10/2014, nelle quali sono riportate le indicazioni al personale incaricato alle attività di vigilanza ambientale, al fine di favorirne la tutela nell'esercizio delle proprie funzioni e nello stesso tempo assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dell'operato delle strutture dell'Agenzia preposte all'attività di vigilanza e controllo. Il documento è finalizzato ad individuare le specifiche norme comportamentali a cui devono attenersi gli operatori del Comparto e della Dirigenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono, inoltre, presenti in Agenzia diverse linee guida e indirizzi tecnici che forniscono indicazioni operative per le ispezioni sulle diverse matrici. In merito alle ispezioni

Programmate AIA regionali, per esempio, ARPAE opera secondo una procedura certificata ISO 9001: P85002/ER “*Ispezioni Programmate per la verifica dell’Autorizzazione Ambientale*”. La procedura è stata aggiornata prevedendo tra le altre cose l’introduzione delle ispezioni telematiche e tenendo conto della Linea guida SNPA n. 39/2022 “*Controlli su installazioni AIA di competenza regionale*”. In relazione alle ispezioni programmate AIA Statali, ARPAE opera in accordo alla Convenzione SNPA di durata quinquennale e approvata dal Consiglio SNPA con Delibera n. 194/2023.

Per la gestione dei procedimenti contravvenzionali estinguibili con l’istituto delle prescrizioni ARPAE si è dotata della Procedura certificata P85003/ER “*Applicazione delle Prescrizioni ART. 318 - Ter D. Lgs. 152/06 come modificato da L.68/15*”. Per la gestione delle Segnalazioni di Inconvenienti Ambientali ARPAE opera in accordo all’“*Atto di indirizzo organizzativo interno del servizio di pronta disponibilità*” e alle “*Linee guida per la gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali*”. Sono inoltre presenti ulteriori linee guida per la gestione degli incendi.

- f) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria (ARPAL) per le ispezioni (AUA, Art. 208, ecc), vengono seguiti prevalentemente gli stessi criteri utilizzati per le AIA, in linea con la vigente normativa. Per le aziende “*Seveso*”, ARPAL segue procedure conformi alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015.
- g) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Abruzzo (ARTA Abruzzo) svolge le ispezioni AIA regionali secondo modalità sovrapponibili con quelle statali e comunque secondo le linee guida SNPA. Le ispezioni negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono svolte secondo i dettami del D. Lgs. 105/2015.

Per quel che concerne, poi, le altre ispezioni (AUA, AU, ecc.) esse sono svolte secondo modalità analoghe nella sostanza e nei principi a quelle AIA, ma evidentemente risentono dell’articolazione specifica degli Uffici dei Distretti di appartenenza. Non essendo prevista, in quanto non richiesta dalla normativa, una programmazione di tali ispezioni e non esistendo un catasto completo di tutte le ditte titolari di autorizzazione manca un punto di partenza indispensabile per consentire una pianificazione delle attività, pertanto, tali ispezioni sono svolte in base a richieste e/o emergenze e in modalità congiunta con Forze dell’Ordine e AG. Inoltre in assenza di una norma che stabilisca il percorso di qualificazione del personale ispettivo (salvo per il D. Lgs. 105/15), la formazione viene effettuata internamente mediante affiancamento a personale esperto.

- h) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA Lombardia), secondo il sistema di Qualità, ha in vigore le procedure per effettuare i controlli relativamente a specifiche matrici ambientali. La verifica ispettiva viene pianificata analizzando la documentazione disponibile ed elaborando i dati di autocontrollo. Al termine della giornata ispettiva il personale di ARPA redige un verbale con le risultanze dell’ispezione; per alcune ispezioni, ad esempio in installazioni AIA, nei depuratori, per la matrice bonifiche, il verbale è redatto mediante App ed inviato via mail al gestore. A seguito della giornata o delle giornate di ispezione, qualunque sia la matrice, ARPA invia una relazione contenente gli esiti dell’attività svolta al Gestore, all’Autorità competente e ad eventuali altri Enti competenti. In caso di violazione amministrativa il personale ARPA redige il verbale di accertamento che viene inviato al soggetto identificato quale responsabile e all’ autorità che eroga la sanzione. In caso di violazione penale il personale UPG redige la documentazione secondo la normativa vigente in merito alle violazioni estinguibili o non estinguibili.
- i) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Molise (ARPA Molise) affida le attività ispettive e di vigilanza al personale tecnico assegnato alle strutture territoriali che afferiscono ai Dipartimenti provinciali e al personale assegnato alle strutture tecniche afferenti allocate presso la Direzione Generale.

In generale, fermo restando gli interventi effettuati a seguito di richiesta di Pubbliche Amministrazioni, delega dell’Autorità Giudiziaria o a supporto dei diversi organi di Polizia

Giudiziaria, l'organizzazione delle attività passa attraverso una programmazione annuale di massima che viene declinata attraverso programmi settimanali di servizio Tali programmi sono compilati anonimizzando la località o l'azienda ove sarà condotta l'ispezione, nei limiti della dotazione di personale e tenendo anche conto dei profili professionali Le attività sono sempre condotte da due unità di personale di cui, almeno una, è costituita da tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL) con qualifica di UPG applicando il principio di rotazione. L'esito delle ispezioni è sempre verbalizzato.

- j) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana (ARPAT) effettua le ispezioni programmate e non programmate in accordo agli indirizzi operativi forniti dalla Regione Toscana, mediante Delibera n.555 del 06-05-2024 "*Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2024-2026*". ARPAT, essendo in possesso della certificazione ISO 9001:2015, ha un Sistema di gestione per la qualità che si applica a tutti i processi e le attività dell'Agenzia, compresa l'attività di controllo attraverso ispezioni ambientali. Tale attività è disciplinata dalla specifica procedura operativa PO.SG.99.010 "*Controllo mediante ispezioni ambientali - REV. 0 del 30.05.2023*"; la predetta procedura non si applica alle seguenti ispezioni: in impianti AIA di competenza statale; in stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, regolate da normativa specifica e da una procedura IO SG.AVC.003 "*Programmazione delle attività di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti*"; in condizioni di emergenza, regolate da specifica procedura operativa (PO SG.99.005 "*Emergenze: modalità di comportamento per attività in emergenza*"). Nella PO.SG.99.010 sono poi individuate le attività che devono essere messe in campo dal personale dell'Agenzia incaricato di svolgere attività di vigilanza ambientale, al fine di favorirne la tutela nell'esercizio delle proprie funzioni e nello stesso tempo assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dell'operato delle strutture dell'Agenzia preposte all'attività di vigilanza e controllo. Per le ispezioni AIA, attraverso l'applicativo SSPC, viene prodotto l'elenco triennale, con declinazione annuale, che viene approvato con atto indipendente dalle direttive, ma conseguente a queste. Per la gestione delle Emergenze Ambientali, ARPAT opera secondo le previsioni dell'Atto interno di indirizzo organizzativo del servizio di pronta disponibilità con le modalità previste dalla suddetta PO.99.005 per la gestione delle emergenze ambientali. Il servizio delle emergenze ambientali è effettuato con la sala operativa della Protezione civile di Firenze che svolge, per ARPAT, le funzioni di centro di raccolta, smistamento e attivazione delle chiamate emergenziali.

Da quanto su riportato emerge che la mancanza di regole di indirizzo comuni a tutte le Agenzie può rappresentare una minaccia e un punto di debolezza dell'intero sistema delle ispezioni. Tale frammentazione nell'approccio è stata anche più volte segnalata dagli operatori economici che lamentano un diverso trattamento nei vari contesti territoriali con possibili riverberi anche in termini di concorrenza.

L'esperienza sul punto acquisita fino a oggi grazie all'attuazione delle Linee guida sopra richiamate e testate dalle Agenzie nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nonché le regole comuni indicate nella Convenzione SNPA suddetta, possono rappresentare una base comune da cui partire per costruire una regolamentazione unitaria per le attività ispettive di tutto il SNPA.

Al fine di fornire un quadro da cui emerga la rilevanza delle attività ispettive svolte sull'intero territorio nazionale e quindi l'urgenza di una sua regolamentazione unitaria, è stata svolta un'indagine tesa a fornire una fotografia dell'impegno dell'intero SNPA negli ultimi 3 anni.

SNPA*							
Tipologia informazione	Specifica della tipologia dell'informazione	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		ARPA / APPA	ISPRA	ARPA / APPA	ISPRA	ARPA / APPA	ISPRA
Ispettori in servizio	Numero totale annuo	2.115	22	2.150	22	2.170	29
Numero annuo di segnalazioni pervenute, suddivise secondo la tipologia del segnalante	Soggetto privato singolo	2.045	0	2.012	0	2.430	0
	Soggetto privato associato	7	0	8	0	7	0
	Soggetto pubblico	1.163	1	1.174	0	1.228	0
	Anonimo	17	0	20	0	18	0
Numero annuo di interventi ispettivi per settore	Rifiuti	7.344	0	6.430	0	6.599	0
	Acque	13.931	0	14.420	0	13.534	0
	Emissioni	3.728	0	3.823	0	3.810	0
	Piu settori (AIA, AUA)	30.419	96	30.340	94	30.386	95
Illeciti ambientali rilevati nel corso di un'ispezione (amministrativi e penali)	Numero totale annuo	6.001	20	6.283	15	6.298	22
Sanzioni amministrative irrogate	Numero totale annuo	2.930	12	3.282	7	3.423	15
Incompatibilità	Numero totale annuo	0	0	0	1	0	0
Conflitto di interesse	Numero totale annuo	18	0	7	0	14	0

*I dati elaborati riguardano: ISPRA, Puglia, Piemonte, Trento, Sardegna, Campania, Veneto, Valle D'Aosta, Toscana, Molise, Friuli-Venezia Giulia; Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo

Dall'analisi dei dati forniti emerge una disomogeneità nella conduzione delle attività di vigilanza e controllo in termini di risorse disponibili nei diversi contesti territoriali, nonché un differente approccio da parte delle Agenzie nell'espletamento delle prestazioni tecniche ambientali finalizzate

a soddisfare le richieste e le segnalazioni da parte dei vari portatori di interesse a causa di una differente esperienza acquisita nella verifica delle varie matrici ambientali.

I dati sopra menzionati e l'analisi delle informazioni fornite dagli aderenti del SNPA mettono in luce un aspetto molto importante e rilevante, ossia che la qualifica di ispettore non è considerata nel medesimo modo nei diversi enti che compongono il SNPA. Infatti, alcune Agenzie intendono l'ispettore come l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria. In altre realtà, ispettore è tutto il personale ispettivo che effettua attività di controllo in esterno per tutte le matrici ambientali. Ancora, l'ispettore è inteso come il personale tecnico assegnato alle strutture territoriali, senza specifica attribuzione di ambito di competenza. Stante l'elevato numero di ispettori presenti all'interno del SNPA e il numero rilevante di ispezioni che vengono svolte presso gli impianti ogni anno, appare determinante introdurre una regolamentazione comune per definire con chiarezza il personale che può svolgere le ispezioni, correlate alle specifiche competenze e come le stesse dovranno essere svolte. Solo in tal modo verrà garantita, in maniera omogenea sul territorio, la tutela ambientale attraverso, la promozione, il monitoraggio e l'applicazione delle norme da parte di personale qualificato e formato secondo gli stessi criteri a beneficio dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Ciò è assolutamente determinante, in relazione anche al numero di illeciti ambientali che vengono rilevati annualmente durante le ispezioni.

In questa situazione di incertezza, l'adozione di convenzioni inter-agenziali coordinate da ISPRA sta promuovendo l'adozione di strumenti e metodiche omogenee e comuni per stimolare l'uniforme applicazione di regole condivise per tipologie omogenee di tematiche ambientali.

Un tema da non sottovalutare, poi, riguarda le segnalazioni ambientali. È possibile, infatti, osservare come vengano ogni anno raccolte numerosi esposti che necessitano di essere trattati secondo una procedura uniforme. Infatti, è importante sensibilizzare i cittadini nella segnalazione di illeciti ambientali. Essi possono svolgere un importante ruolo di "sentinelle ambientali", segnalando agli enti preposti, come ad altre forze che operano sul territorio, problematiche più o meno rilevanti. Questo potrà contribuire al presidio del territorio e alla risoluzione tempestiva di situazioni ambientali che possono generare problemi anche alla salute dei cittadini.

Analoga situazione è stata verificata relativamente alle incompatibilità. Alcune Agenzie, infatti, hanno inteso il concetto di incompatibilità solo riferito a situazioni previste per il personale dirigenziale, come declinato nel decreto legislativo n. 39 del 2013, prevedendo apposita regolamentazione. L'omogenea interpretazione della fattispecie dell'incompatibilità, attraverso la sua declinazione nel regolamento in definizione, appare fondamentale per scongiurare controlli non trasparenti e rendere l'azione di vigilanza del SNPA omogenea sul territorio.

L'approvazione dell'intervento normativo in questione si pone, dunque, come strumento indispensabile per conferire maggiore incisività all'azione di vigilanza ambientale del SNPA, attraverso la definizione delle modalità per individuare il personale preposto all'effettuazione degli interventi ispettivi di competenza del SNPA. Si tratta di un provvedimento essenziale, in quanto consentirebbe di assicurare, in un quadro di maggiore omogeneità nazionale, quei compiti di vigilanza e controllo che fungono da necessario completamento delle funzioni di monitoraggio e conoscenza ambientale assegnate al Sistema. Va, inoltre, evidenziato che rendere l'azione di vigilanza ambientale del SNPA omogenea e trasparente sul territorio costituisce un elemento determinante per garantire il principio della libera concorrenza degli operatori sul territorio nazionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento regolatorio ha l'obiettivo principale di contribuire a perseguire le politiche europee in materia di prevenzione e lotta alla criminalità ambientale. Nella Comunicazione suddetta del 2021, la Commissione europea ha affrontato detto tema, ritenendo necessario rafforzare la catena dell'attività di contrasto, anche attraverso una formazione specialistica del personale impiegato nella stessa.

Nel regolamento, infatti, sono stati definiti i requisiti che devono possedere gli aspiranti ispettori ambientali e le modalità secondo le quali gli stessi verranno individuati. I nuovi ispettori, infatti, svolgeranno le proprie attività nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA; disciplinate dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2016. Infine, il regolamento si pone l'obiettivo di definire le modalità di segnalazione degli illeciti ambientali consentendo, in tale modo, di rendere più efficace l'azione di analisi e di contrasto della segnalazione.

L'impianto regolatorio è sotteso al raggiungimento degli obiettivi di carattere generale sopra descritti, non ricomprendendo specifici obiettivi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il presente regolamento detta le modalità di acquisizione della qualifica di ispettore ambientale e della sua cessazione, i criteri di individuazione del personale ispettivo, l'articolazione della qualifica, i principi generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva, il codice etico e le modalità di segnalazione degli illeciti ambientali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge si individuano i seguenti indicatori:

- 1) numero di ispettori ambientali;
- 2) segnalazioni di illeciti ambientali.

Il monitoraggio di detti indicatori consentirà al SNPA di offrire un valido strumento alla lotta alla criminalità ambientale, in linea con le politiche nazionali e eurounitarie.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento regolatorio è richiesto dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 132 del 2016.

In assenza dell'intervento regolatorio, la principale opzione è stata l'adozione delle Linee guida SNPA n. 38/2022 relative ai controlli negli impianti sottoposti ad AIA regionali. Tale regolamentazione ha natura di atto amministrativo generale e, pur costituendo un valido riferimento per le attività ispettive non comprende il complesso delle attività di vigilanza ambientale operata dal SNPA, ma solo una parte di esso, riferibile specificatamente ai controlli previsti dall'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza riguardare, ad esempio, le modalità per la qualifica del personale né, altre tipologie di controlli ambientali previsti dalla normativa vigente.

Il discorso suddetto è estendibile alla Convenzione sottoscritta con le Agenzie nel 2023 e riguardante la collaborazione nell'ambito delle ispezioni nei procedimenti autorizzatori di competenza statale.

Infine, per ciò che concerne l'accertamento di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante il "*Testo unico sul pubblico impiego*" e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, recante il "*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 D. Lgs.165/2001*", si sono rilevate delle differenze di approccio nelle previsioni contenute nei Codici di comportamento adottati dalle Agenzie e da ISPRA, da cui deriva il rischio che possa configurarsi una situazione di conflitto. Per tali ragioni, si ritiene doveroso e utile adottare un codice etico univoco del

personale incaricato degli interventi ispettivi, soprattutto al fine di garantire uniformemente sul territorio l'imparzialità del sistema ispettivo.

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione in quanto la disciplina proposta con il regolamento in questione contiene disposizioni relative al personale ispettivo del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento regolatorio avrà importanti impatti ambientali in quanto, come anzidetto, potrà consentire al SNPA di dotarsi di personale ispettivo adeguato e qualificato impegnato nel contrasto agli illeciti ambientali. Esso avrà, inoltre, impatti per la collettività in quanto è stata definita una procedura per le segnalazioni ambientali che consentirà ai cittadini una partecipazione efficace.

Con l'intervento regolatorio in questione, verrà finalmente armonizzata la modalità di ottenimento della qualifica di ispettore con la definizione di un percorso formativo certo e uguale in tutto il territorio nazionale e trasparente, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 132 del 2016. Nel dettaglio, il personale incaricato degli interventi ispettivi, infatti, verrà individuato dall'ISPRA e dalle Agenzie, tra i soggetti in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività. L'acquisizione della qualifica di ispettore avverrà a seguito di pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un apposito interpello, rivolto ai dipendenti delle medesime ISPRA e Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale individuato seguirà un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio, effettuato secondo le modalità definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni, al termine del quale acquisirà la qualifica di ispettore.

Inoltre, saranno indicati i criteri secondo i quali dovrà avvenire la formazione e l'aggiornamento del personale incaricato degli interventi di controllo e monitoraggio.

La definizione di precise regole assicurerà l'efficacia e l'imparzialità non solo di ogni singolo ispettore, ma dell'intero sistema ispettivo nazionale a beneficio della tutela dell'ambiente, garantendo al contempo agli operatori economici un uniforme trattamento sul territorio nazionale.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, al contrario, la stessa consentirà di portare importanti benefici nei confronti dell'ambiente attraverso la formazione di personale qualificato e la definizione di procedure chiare e uniformi per garantire l'imparzialità dell'azione ispettiva. Tali elementi rappresentano principi strategici per garantire anche la libera concorrenza degli operatori economici che oggi lamentano condizioni diversificate sul territorio nazionale.

4.2 Impatti specifici

Per le attività oggetto di ispezione la previsione consentirà di garantire omogeneità ed efficacia dell'attività di monitoraggio e di controllo sul territorio nazionale, svolte da personale altamente qualificato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione scelta è motivata dall'esigenza di dare attuazione all'articolo nell'articolo 14, comma 3, della legge n. 132 del 2016.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il regolamento è direttamente applicabile ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, l'ISPRA e le ARPA individuano i propri ispettori e predispongono gli appositi elenchi.

5.2 Monitoraggio

Il regolamento prevede che i dati sulle attività di controllo svolte, ivi inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali, costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull'attività del SNPA. Detto rapporto verrà pubblicato sui siti *internet* dell'ISPRA e delle ARPA consentendo una adeguata informativa ai cittadini e una loro sensibilizzazione anche finalizzata ad incrementare le segnalazioni di illeciti ambientali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento normativo non necessita di condizioni specifiche per l'attuazione in quanto il regolamento è direttamente applicabile e consente di uniformare, su tutto il territorio nazionale, sia la formazione degli ispettori ambientali che la procedura per la segnalazione degli illeciti ambientali, offrendo una maggiore chiarezza e collaborazione sia nei confronti delle autorità competenti che dei soggetti pubblici o privati coinvolti. La verifica di impatto regolatorio, poi, si concentrerà sulla valutazione dell'efficacia dell'intervento e sugli impatti prodotti attraverso il monitoraggio delle norme di semplificazione introdotte.